



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

I.G.E.P.A. - Ufficio X

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 104 recante disposizioni per la "Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato" e in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 dicembre 2010 il conferimento della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato alla Banca d'Italia e stabilisce che l'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza;
- l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che le sedi e la competenza territoriale delle sezioni di tesoreria sono stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, tenendo conto delle esigenze di funzionalità ed economicità del servizio;

VISTA la convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia per l'esercizio del servizio di tesoreria provinciale per conto dello Stato, approvata con decreto del Ministro del tesoro del 17 gennaio 1992;

TENUTO CONTO che in base a quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 1 della legge 104/1991 il servizio di tesoreria dello Stato continua a essere affidato alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2030;

VISTO il progetto di riassetto della rete territoriale della Banca d'Italia deliberato dal Consiglio superiore della Banca nella riunione del 30 marzo 2015, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle istituzioni locali e di contenere al contempo le spese di funzionamento;

RITENUTO opportuno procedere a una riorganizzazione territoriale delle tesorerie statali, tenuto conto dell'avanzato stato di informatizzazione delle procedure di riscossione e pagamento relative al servizio di tesoreria statale;



SENTITA la Banca d'Italia che con la nota n. 794857 del 21 luglio 2015 ha trasmesso l'elenco delle tesorerie da sopprimere e di quelle cui trasferire le relative attività;

DECRETA


Articolo 1

(Sedi e competenza territoriale delle tesorerie)

1. Le tesorerie indicate nell'elenco allegato sono soppresse e le relative competenze sono trasferite a quelle a fianco di ciascuna riportate.
2. Le tesorerie soppresse continuano a operare quali Unità Operative (UOP), centri virtuali di imputazione delle operazioni di tesoreria riferite all'ambito provinciale, presso le tesorerie incorporanti.
3. La Banca d'Italia cura la realizzazione degli interventi necessari per l'adeguamento delle procedure di lavoro, senza oneri per la Pubblica Amministrazione.
4. La Banca d'Italia dà attuazione al presente decreto comunicando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la data di effettiva chiusura di ciascuna tesoreria, fornendo altresì adeguata informativa all'utenza privata ed istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro



Roma, 04 SET, 2015



TESORERIE DA CHIUDERE	TESORERIE CUI SONO TRASFERITE LE COMPETENZE DELLE TESORERIE DA CHIUDERE
ASCOLI PICENO	ANCONA
AVELLINO	SALERNO
CASERTA	NAPOLI
COMO	MILANO
GROSSETO	LIVORNO
LA SPEZIA	GENOVA
LATINA	ROMA SUCCURSALE
MESSINA	CATANIA
NOVARA	TORINO
PESARO	ANCONA
RAGUSA	CATANIA
REGGIO EMILIA	BOLOGNA
SIENA	FIRENZE
SONDRIO	MILANO
TARANTO	LECCE
TRAPANI	PALERMO
TREVISO	VENEZIA
VARESE	MILANO
VITERBO	ROMA SUCCURSALE